

STATUTO "CENTRO AIUTO VITA DI LUGAGNANO"

ART. 1 (Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato, denominata: Centro Aiuto Vita di Lugagnano assume la forma giuridica di associazione.

L'organizzazione ha sede legale in via Don G. Fracasso n. 3 – Lugagnano di Sona (VR) presso la Parrocchia Sant'Anna.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione è apartitica, apolitica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione ispira le sue finalità a quelle proposte dal Centro Diocesano Aiuto Vita riconoscendo a esso la funzione di guida e di coordinamento, pur nel rispetto dell'autonomia giuridica e amministrativa di entrambi gli organismi.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato "Centro Aiuto Vita di Lugagnano" è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo della valorizzazione e assistenza alla persona. L'associazione condivide le proprie finalità e scopi con quelli del Centro Diocesano Aiuto Vita di Verona, ossia:

promuovere una mentalità aperta all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano, fin dal concepimento, in tutte le sue esigenze e in tutto l'arco del suo sviluppo;

attivare il pronto intervento e l'aiuto concreto offrendo, secondo le possibilità del Centro Aiuto Vita, assistenza a madri in attesa di un figlio o comunque con figli a carico fino all'età di tre anni;

sensibilizzare la comunità al valore primario e irripetibile di ogni vita umana. Riaffermare e promuovere il valore sacro della vita umana, di quella concepita e non ancora venuta alla luce,

diffondendo in ogni modo possibile una cultura di accoglienza della vita e la formazione della coscienza morale circa il dovere di proteggerla;

sostenere ogni iniziativa di giustizia e carità, sia individuale che comunitaria, sia civile che ecclesiale nella continua tensione alla formazione delle coscienze secondo i dettami della cultura pienamente umana del Vangelo e le indicazioni pastorali della Chiesa Veronese;

promuovere un rapporto di collaborazione con gli operatori socio sanitari. Stabilire rapporti di collegamento con gli enti pubblici e del privato sociale locali, regionali e nazionali preposti o operanti per il sostegno e tutela della maternità e dei minori.

L'Associazione può aderire a coordinamenti o federazioni che perseguano finalità analoghe o per il raggiungimento di specifici obiettivi condivisi.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, in vari comuni della provincia di Verona. Per perseguire le finalità sociali, l'Associazione si propone di assicurare gratuitamente, sulla base di un rapporto di ascolto e di dialogo personale, tipi di intervento quali:

assistenza sociale non specialistica e sostegno psico-affettivo, offrendo un appoggio familiare fondato sul volontariato;

aiuto nella ricerca di ospitalità alle madri prive di alloggio;

aiuto alla ricerca di sostegno economico collaborando con gli enti pubblici di competenza e enti del privato sociale del territorio;

aiuto materiale per le necessità dei bambini e quanto altro possa favorire l'accoglienza del nascituro e una vita dignitosa fino ai tre anni di età;

informazione alla madre che decida di non tenere il figlio, sul diritto alla segretezza della sua maternità e all'anonimato al momento del parto, informandola sulla possibilità alternativa dell'adozione e dell'affido;

consulenza specialistica, medica, psicologica, legale e morale in collegamento con professionisti esterni, consultori familiari e con le strutture presenti sul territorio;

organizzazione di incontri di confronto e di coordinamento con altre associazioni e/o con altri gruppi operanti nel settore;

promozione di iniziative atte a favorire la sensibilizzazione sul valore della vita nascente e delle problematiche legate alla maternità;

raccolta di pubblicazioni e di letteratura su argomenti di pertinenza dell'associazione;

Le iniziative ora indicate non sono tassative, ma hanno un valore indicativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività.

ART. 6 (Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- eventualmente essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge, nel rispetto dei criteri annualmente pre-stabiliti dal consiglio direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale, se prevista, è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo che ne prende atto annotandola nel registro soci.

L'aderente all'organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è proposta dal consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio. Per l'esclusione viene stabilito un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni da presentare all'assemblea, organo sovrano per la definitiva decisione dell'esclusione del socio. E' altresì escluso il socio che non versa la quota sociale, se prevista, entro quattro mesi dall'apertura dell'esercizio sociale.

I soci che siano receduti, decaduti o siano stati esclusi, come pure gli eredi del socio defunto, non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- assemblea dei soci
- consiglio direttivo
- presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo dell'eventuale quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il presidente e il consiglio direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

ART. 12 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del presidente, altresì su richiesta firmata da almeno 1/5 degli aderenti o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega scritta.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti compreso tra 5 e 11 elementi, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi. Il consiglio direttivo si riunisce di regola ogni 3 mesi o ogniqualvolta il presidente o la maggioranza relativa del direttivo lo ritengono opportuno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo, se ritiene necessario, potrà avvalersi della figura del consulente ecclesiastico che avrà la funzione di collegamento tra il direttivo e il territorio; potrà partecipare alle riunioni del direttivo senza diritto di voto e con parere consuntivo. L'individuazione del consulente ecclesiastico viene fatta dal consiglio direttivo individuando la persona più adatta a monitorare i bisogni del territorio; tale attività avverrà a titolo di consulenza gratuita.

ART. 16 (Il presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, espressi a scrutinio palese.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e può essere rieletto; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal consiglio con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione delle nuove cariche sociali.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla L. 266/1991.

ART. 18
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali.

ART. 20
(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 21
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23
(Dipendenti e collaboratori)

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel medesimo settore.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.